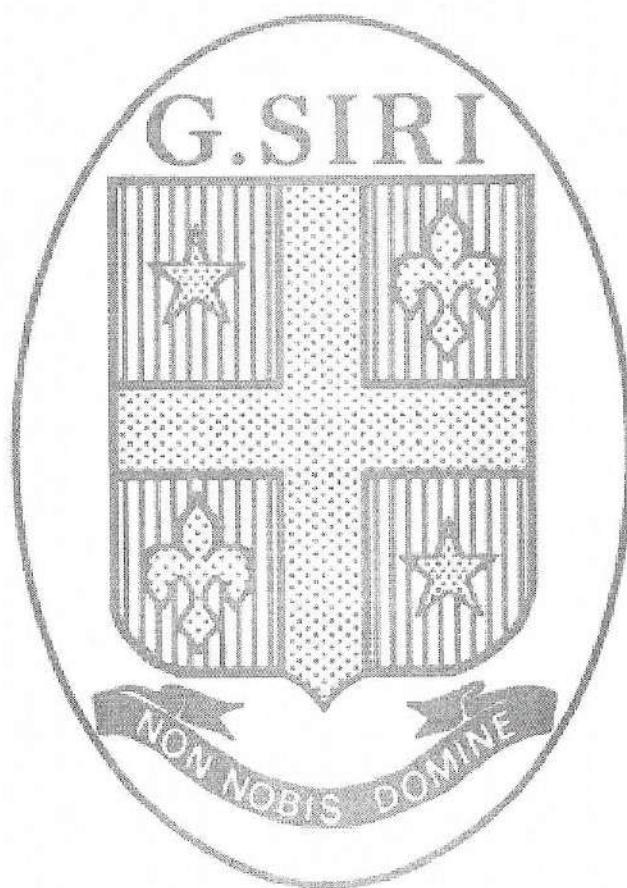


**STATUTO Associazione Sportiva Dilettantistica di  
Promozione Sociale (A.S.D. P.S.)**

# **Centro Sociale Cardinale Giuseppe Siri**



*Viale Des Geneys 31b/rosso - 16148 Genova Quarto. C.F. 95029920105 - P.I. 02136020993  
Tel/Fax 010/8606839 - [centrosiri@gmail.com](mailto:centrosiri@gmail.com) - [www.centrosiri.com](http://www.centrosiri.com)*

# SOMMARIO

|               |    |
|---------------|----|
| ART. 1 .....  | 2  |
| ART. 2 .....  | 2  |
| ART. 3 .....  | 3  |
| ART. 4 .....  | 3  |
| ART. 5 .....  | 4  |
| ART. 6 .....  | 4  |
| ART. 7 .....  | 4  |
| ART. 8 .....  | 5  |
| ART. 9 .....  | 5  |
| ART. 10 ..... | 6  |
| ART. 11 ..... | 6  |
| ART. 12 ..... | 7  |
| ART. 13 ..... | 7  |
| ART. 14 ..... | 8  |
| ART. 15 ..... | 8  |
| ART. 16 ..... | 8  |
| ART. 17 ..... | 8  |
| ART. 18 ..... | 9  |
| ART. 19 ..... | 9  |
| ART. 20 ..... | 9  |
| ART. 21 ..... | 10 |
| ART. 22 ..... | 10 |
| ART. 23 ..... | 10 |
| ART. 24 ..... | 11 |
| ART. 25 ..... | 11 |
| ART. 26 ..... | 11 |
| ART. 27 ..... | 11 |
| ART. 28 ..... | 11 |
| ART. 29 ..... | 11 |
| ART. 30 ..... | 12 |
| ART. 31 ..... | 12 |
| ART. 32 ..... | 12 |
| ART. 33 ..... | 12 |
| ART. 34 ..... | 13 |

  1  
026 16

## Art. 1

È costituita, ai sensi dell'articolo 90 della Legge 289/2002, del D.Lgs. n. 117/2017 e nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e della Costituzione, l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Centro Sociale Cardinale Giuseppe Siri", di Promozione Sociale in breve denominata "ASD G.SIRI PS" (di seguito "Associazione"), con sede legale in Genova.

L'associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario e democratico e ha durata illimitata.

L'associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

## Art. 2

L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale e ricreativo-sportive a favore di associati dei loro famigliari o di terzi. L'Associazione si propone di affermare e promuovere la centralità della persona in qualsiasi contesto sociale e promuovere l'umano secondo ogni suo aspetto, dentro ogni circostanza storica, culturale ed economica.

L'Associazione ha la sua origine nell'educazione alla carità cristiana nel cui contesto i soci fondatori sono stati cresciuti ed educati a loro volta. Essa si riconosce nei valori e nei principi che ispirano l'attività dell'Associazione Compagnia delle Opere e della Federazione dei Banchi di solidarietà.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- 1) L'organizzazione e gestione come finalità di attività sportive dilettantistiche con particolare attenzione allo sviluppo della pratica del tennis e del calcio nel territorio dello Stato italiano sia in forma agonistica che amatoriale. La tutela e la salvaguardia della salute dell'atleta come strumento di maturazione personale e di impegno sociale, con particolare attenzione ai giovani e ai ragazzi, attraverso:
  - la promozione delle attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e perfezionamento nelle attività sportive del tennis e del calcio;
  - la preparazione atletica anche per la partecipazione ad attività competitive o agonistiche, in base alle aspettative dei soci;
  - l'organizzazione o la collaborazione alla organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche;
  - la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- 2) l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale quali momenti di sensibilizzazione e approfondimento su tematiche afferenti alla pratica sportiva e all'adozione di sani stili di vita e qualsivoglia iniziativa tesa a valorizzare il bene relazionale;
- 3) l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, ivi inclusa l'organizzazione di turismo sportivo;
- 4) la realizzazione di servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da Enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- 5) promozione d'iniziative educative - attraverso ad esempio sport, incontri, dibattiti, aiuto allo studio e simili - nei confronti dei suoi associati e delle persone che verranno in contatto con essa, con particolare attenzione ai giovani e ai ragazzi;
- 6) promozione e sostegno di ogni iniziativa di assistenza nei confronti di persone che per qualsiasi motivo si trovano in stato di bisogno, diffondendo la cultura della pace, della solidarietà e la piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo;
- 7) promozione d'attività culturali mediante convegni, assemblee, spettacoli, mostre, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati;
- 8) costituzione di corsi di educazione e di riqualificazione sociale;
- 9) promozione d'attività sociali, ricreative e turistiche mediante l'organizzazione di attività culturali, visite al patrimonio artistico e naturale della Nazione, momenti di convivenza e festa;

- 10) promozione ed organizzazione di raccolta viveri, vestiario, farmaci, elargizioni, contributi e aiuti in genere – anche collaborando con altre Associazioni - a favore delle realtà bisognose con cui di volta in volta si verrà in contatto;

L'Associazione potrà svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

L'Associazione all'interno della sede sociale può svolgere, organizzare e gestire, anche attraverso terzi, attività di somministrazione di alimenti, bevande e generi di ristoro ai propri associati nell'ambito delle sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art. 85 comma 4 del Codice del Terzo settore.

Per la realizzazione dei fini istituzionali, l'Associazione accetta di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si impegna a rispettare ed osservare lo Statuto ed il Regolamento delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI cui si affilierà, nonché a collaborare con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni, per attuare i programmi di attività definiti dai vari Comitati locali cui l'Associazione stessa delibererà di aderire.

Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive e/o sociali.

L'Associazione potrà accedere a contributi, sovvenzioni di qualsiasi genere previste dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie ed offrire collaborazione e assistenza nei settori delle attività.

### Art. 3

Oltre alle attività di cui all'Art.2, l'Associazione può svolgere - così come previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo settore - attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all'Art.2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività istituzionali e nel rispetto del Decreto Ministeriale di cui all'Art.6 del D.Lgs. 117/2017. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea degli associati.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'Art.7 del D.Lgs. n. 117/2017.

### Art. 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi - in caso di particolare necessità per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità - di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'Art.36 del Codice del Terzo settore.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

## Art. 5

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono, altresì, essere soci altri Enti del Terzo settore e gli enti non aventi scopo di lucro purché in numero non superiore al cinquanta per cento del numero di Associazioni di Promozione Sociale.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato fatto salvo il ricorrere delle condizioni indicate all'Art. 9.

Sono ammessi a fare parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

## Art. 6

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale questi è tenuto ad indicare le proprie complete generalità.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione all'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell'interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna a versare la quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo eventualmente differenziata tra socio ordinario e socio sostenitore e in misura cumulativa agevolata per nuclei familiari che si associano in blocco, ed approvata dall'Assemblea nonché a rispettare i contenuti dello statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa l'adesione temporanea all'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercitante la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o Enti senza scopo di lucro, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

## Art. 7

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più suoi componenti da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro trenta giorni in merito alle domande di ammissione.

All'atto di accettazione della domanda, comunicata all'interessato, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

Sarà cura del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, aggiornarsi sui nuovi soci verificando la corretta annotazione del relativo nominativo nel libro degli associati.

Nel caso di diniego da parte del soggetto delegato, la richiesta di ammissione ad associato verrà sottoposta alla valutazione, non avente carattere discriminatorio, del Consiglio Direttivo che dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni.

Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, di fare ricorso contro il provvedimento affinché si pronunci la prima Assemblea dei soci che sarà convocata.



## Art. 8

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- l'obbligo, a cura dell'associazione, per i soci della sezione Tennis di tesseramento annuale alla F.I.T, nonché, per le altre sezioni e per gli iscritti alle scuole e ai corsi di addestramento di tesseramento alla F.I.G.C. e/o alle varie federazioni gioco cui la polisportiva si affilia;
- l'obbligo di osservare lo statuto ed i regolamenti della FIT, le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi, e delle federazioni cui l'Associazione si affilia nonché la normativa e statuto del CONI;
- l'obbligo di osservare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria;
- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- diritto di collaborare al perseguimento delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione, nel rispetto delle proprie inclinazioni personali e della propria disponibilità di tempo;
- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, secondo il principio di libera eleggibilità;
- diritto di prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi e della documentazione amministrativa relativa alla gestione dell'Associazione presentando richiesta anche verbale a uno dei componenti del Consiglio Direttivo o a chi si occupa della segreteria dell'associazione, previa sottoscrizione dell'impegno alla riservatezza in relazione ad eventuali dati personali trattati;
- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- dovere di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione e di mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede;
- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione attraverso il versamento del contributo annuale e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative. La quota associativa potrà essere quantificata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile;
- Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e verso l'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed improntato a principi di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

## Art. 9

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente il quale ne darà comunicazione al Comitato Direttivo. Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- 1) recesso;
- 2) radiazione;
- 3) esclusione per morosità;
- 4) morte o estinzione della persona giuridica o Ente;

Il recesso da parte dei soci ha effetto dal momento in cui viene comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo

che provvede quindi ad annotarlo sul libro degli associati.

La radiazione sarà proposta dal Consiglio direttivo, con parere dettagliatamente motivato, nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- arrechi o possa arrecare, in qualunque modo, gravi danni, anche morali, all'Associazione tenendo comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- comportamenti violenti, ingiurie, risse o comportamenti lesivi della dignità della persona;
- furti di beni comuni;
- totale inosservanza delle misure di prevenzione e sicurezza;

e deve essere comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata anche a mano.

La proposta di radiazione del Consiglio Direttivo deve quindi essere sottoposta all'esame dell'Assemblea ordinaria dei soci che sarà convocata entro due mesi e alla quale deve essere convocato anche l'associato interessato dal provvedimento affinché possa contestare gli addebiti. La delibera adottata dall'Assemblea dei soci dovrà essere comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata anche a mano.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per morosità dell'associato decorsi tre mesi dall'inizio dell'esercizio, previo sollecito anche collettivo al versamento della quota associativa annuale e conseguente annotazione sul libro degli associati. L'associato dichiarato decaduto entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### Art. 10

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto e, in caso di reiterazione, l'espulsione per i seguenti motivi:

- violazione delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi associativi, dei suoi associati;
- adozione di comportamenti idonei ad attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- produzione di gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi associativi, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- adozione di comportamenti, commissivi od omissivi, idonei ad arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo o colpa grave, il danno dovrà essere risarcito.

#### Art. 11

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote sociali e contributi degli associati, nell'entità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali;
- entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;
- proventi derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso svolgimento di diverse attività di natura ordinaria, improntate al contributo alla vita associativa, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- elargizioni, donazioni e lasciti testamentari;
- erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
- erogazioni liberali dei soci e di terzi;
- entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- rendite patrimoniali;
- qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità degli Enti di Terzo settore.

L'amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione. L'Associazione è tenuta a conservare, per almeno tre anni, la documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da: eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali, entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati. L'Associazione è, inoltre, tenuta a conservare per lo stesso periodo, la documentazione riguardante le erogazioni liberali di associati e di terzi, se finalizzate alle detrazioni d'imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

## Art. 12

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio, strutturato secondo il principio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di attività, da presentare all'Assemblea degli associati.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il Consiglio Direttivo dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle stesse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante venti giorni che precedono l'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione o sarà trasmesso ai soci mediante mail unitamente alla convocazione dell'Assemblea.

L'intero Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'Art. 21.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. L'eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito tra gli associati ma deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali previste nello statuto dell'Associazione con preminenza all'attività sportiva.

## Art. 13

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, sarà reinvestito per il raggiungimento delle finalità istituzionali anche attraverso l'istituzione di fondi riserva.

#### Art. 14

Gli organi che costituiscono l'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il collegio dei Probiviri, in accordo con gli obblighi di legge;
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

#### Art. 15

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Il diritto di voto è riconosciuto ai soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso dalla data di loro ammissione.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

#### Art. 16

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- elegge, previa determinazione del numero per il mandato successivo, i componenti del Consiglio Direttivo, dell'eventuale collegio dei probiviri e dell'eventuale organo di controllo e adotta eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approva gli eventuali regolamenti interni, ivi incluso il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea che può garantire la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificarne l'identità dell'associato;
- delibera la radiazione dei soci dell'Associazione;
- si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera l'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 17

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In

questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Le convocazioni devono essere effettuate almeno ventigiorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione dell'avviso nella sede legale e nelle eventuali sedi operative e/o mediante altra modalità quale l'invio di lettera semplice, email, messaggeria telefonica. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

Il voto è espresso in forma palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

Vige il principio di una testa, un voto.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### Art. 18

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

#### Art. 19

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, nonché quelle riguardanti le operazioni di fusione, scissione e trasformazione, devono essere assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.

Nella seconda eventuale convocazione, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno un terzo degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata con il voto favorevole dei nove decimi dei presenti.

#### Art. 20

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette) eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo e statale, in particolare ai componenti del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire cariche sociali in altre associazioni e società sportive tennistiche o calcistiche. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Entro la data di naturale scadenza dell'organo, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche.

## Art. 21

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando un nuovo membro per cooptazione, il quale rimarrà in carica fino alla prima Assemblea che potrà ratificarlo fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea dei soci cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo decade e quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

## Art. 22

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redigere e presentare all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni o delegare tale funzione a uno o più dei propri membri;
- deliberare in merito all'esclusione per morosità e proporre i provvedimenti di radiazione degli associati;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare, incluso quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari;
- individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dell'Assemblea degli associati;
- delegare il Presidente a stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola eventualmente la vita dell'Associazione;
- deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento;
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.
- assolvere al momento della cessazione di appartenenza alla FIT personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla FIT ed agli altri affiliati;
- adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della FIT e degli altri affiliati e del pagamento di quanto ancora dovuto alla FIT ed agli altri affiliati anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla FIT;

## Art. 23

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta a ciascun componente da spedirsi, anche per email o mezzi elettronici, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

#### **Art. 24**

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti a disposizione dei soci che richiedano di consultarli.

#### **Art. 25**

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

#### **Art. 26**

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell'organo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

#### **Art. 27**

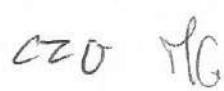
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce - per i terzi - prova dell'impedimento del Presidente.

#### **Art. 28**

Il Segretario od i segretari conservano i libri sociali e contabili, provvedono alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvedono alla riscossione delle quote sociali, provvedono all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compiono le mansioni delegate dal Presidente.

#### **Art. 29**

Il Collegio dei probiviri è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi. I membri del Collegio durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti. Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'Associazione, e fra Associazione ed i soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti. La carica di membro del Collegio dei probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.



Il collegio dei probiviri viene eletto quando previsto e in accordo con le norme di legge vigenti (e.g. Codice Civile, codice del Terzo settore, ...).

### Art. 30

#### - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
  - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
  - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
  - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
  - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### Art. 31

#### - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

### Art. 32

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Libro soci e Verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci annuali. Tali documenti associativi devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

### Art. 33

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili

ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea - all'atto di scioglimento dell'Associazione - delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l'Associazione, dopo la liquidazione, ha l'obbligo di devoluzione del patrimonio a fini sportivi, salva diversa prescrizione legislativa;

I proventi derivanti dalle attività, gli eventuali utili, fondi, riserve di capitale ed avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati ed i collaboratori neppure in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, fatte salve la destinazione o la distribuzione imposte per legge.

#### **Art. 34**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile, alle Disposizioni e Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali cui l'Associazione si affilia, nonché alle norme di legge vigenti in materia di Associazioni sportive dilettantistiche, di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti del Terzo settore.

**data**

**Il Presidente dell'Assemblea**

Matteo [firma]  
[firma]  
[firma]  
[firma]

**Il Segretario**

[firma]

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPGE UT GENOVA 1

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 4472/010  
ATTO PRIVATO SERIE 3  
STIPULATO IL 21/10/2020 REGISTRATO IL 21/10/2020  
NUMERO ELENCO ATTI M261026

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 95029920105 ASS CENTRO SOCIALE CARD SIRI POL  
ID. TELEMATICO: TLG20L004472010MD

| CODICE TRIBUTO | IMPORTO |
|----------------|---------|
| 1550           | 200,00  |
| TOTALE         | 200,00  |

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO  
N.ORD. COD.FISC.  
1 - 95029920105

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

| N.ORD. | PROGR. | DESCRIZIONE                                                        |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 1      | 001    | - 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO |
|        |        | VALORE DICHIARATO : 0,00                                           |
|        |        | DANTI CAUSA SOGGETTI: 1                                            |

NOTE:  
PROT 134124